

Titoli di credito – assegno - versamento per l'incasso – mancato accredito – smarrimento del titolo – violazione degli obblighi di custodia in capo al mandatario – danno non patrimoniale – insussistenza – perdita di *chance* - accoglimento parziale. (cod. civ. artt. 1829, 1718 comma 4; r. d. 21 dicembre 1933, n. 1726, c.d. legge assegni, art. 73V).

FATTO

Il ricorso ha ad oggetto il mancato accredito, per asserito smarrimento del titolo, di un assegno che il ricorrente aveva versato per l'incasso presso l'intermediario convenuto.

In data 15 gennaio 2016, il ricorrente versava per l'incasso un assegno bancario di Euro 14.000,00 presso un'agenzia dell'intermediario convenuto di cui era correntista.

Non vedendosi accreditare l'importo sul proprio conto corrente, la parte ricorrente apprendeva dall'intermediario che l'assegno era andato smarrito e, conformemente alle indicazioni ricevute dallo stesso, in data 26 gennaio 2016 sporgeva denuncia presso la Pubblica Autorità.

Non avendo ricevuto aggiornamenti dall'istituto di credito successivamente a tale data, il ricorrente presentava reclamo in data 8 febbraio 2016, al quale l'intermediario rispondeva con nota del 3 marzo 2016, nella quale comunicava al ricorrente di essersi attivato per il recupero della somma e di avere ricevuto notizia dalla banca trattaria che il traente “*intendeva regolare il pagamento dell'assegno diversamente dall'incasso bonario*”, invitando, pertanto, il ricorrente a prendere diretto contatto con il traente.

Con riferimento ai danni subiti in conseguenza della mancata collaborazione e dell'assenza di comunicazioni da parte dell'intermediario convenuto, nel ricorso il ricorrente afferma di avere iniziato ad accusare depressione, perdita del sonno, pressione alta, dolori al torace e altri disturbi di natura psico-fisica, a causa della situazione creatasi. La parte ricorrente non produce tuttavia alcuna documentazione di supporto al fine di provare e quantificare i danni subiti.

Il ricorrente chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di:

- accertare il gravissimo inadempimento dell'intermediario convenuto ai propri obblighi contrattuali oltre che ai principi generali di buona fede e correttezza;
- accertare la violazione da parte dell'intermediario convenuto delle disposizioni relative alla trasparenza nei confronti della clientela;

- intimare all'intermediario convenuto di accreditare l'importo di euro 14.000,00 oltre agli interessi maturati dal 15 gennaio 2015 all'effettivo incasso;
- intimare all'intermediario convenuto il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente;
- adottare nei confronti dell'intermediario convenuto qualunque tipo di rimedio, anche di natura equitativa, volto a sanzionare il comportamento dello stesso nei confronti di un cliente in una situazione di oggettiva difficoltà.

L'intermediario convenuto non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso.

Omissis.

Non è controverso tra le parti che lo smarrimento del titolo sia intervenuto successivamente alla sua presentazione per l'incasso, e cioè quando il medesimo si trovava ancora nella custodia dell'intermediario.

Il Collegio osserva che, nell'ambito del rapporto di conto corrente in esame, è pacifico che il ricorrente abbia conferito all'intermediario mandato all'incasso di un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità. ***Omissis.***

Si ricorda inoltre che alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio di cui all'art. 1829 c.c., secondo cui l'accreditamento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve sempre ritenersi effettuato salvo incasso (***omissis***). A questo proposito, in relazione a una fattispecie molto simile al caso di specie, la Cassazione ha rilevato che *“la clausola “salvo incasso”, con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, cc., quale detentrica del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale.”* ***Omissis.***

Il Collegio osserva, inoltre, che l'intermediario avrebbe avuto il dovere – discendente dai canoni di buona fede e trasparenza nell'esercizio della propria attività, nonché dal dovere di esecuzione degli obblighi contrattuali secondo buona fede – di informare prontamente il ricorrente dell'avvenuto smarrimento del titolo, nonché di aggiornare lo stesso circa l'evolversi della situazione. Si

rileva che nel caso di specie la banca ha violato i summenzionati obblighi.

Omissis.

Il Collegio rammenta a tale proposito, che l'art. 73 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 prevede, con riferimento allo smarrimento di un assegno bancario non trasferibile, che non si faccia luogo all'ammortamento dello stesso, ma, considerata l'assoluta incircolabilità del titolo, si richieda un duplicato del titolo, che il prenditore dell'assegno ha diritto di ottenere a proprie spese denunciando lo smarrimento al trattario e al traente.

Qualora, come nel caso in esame, lo smarrimento dell'assegno sia avvenuto nel momento in cui il titolo era nella custodia dell'intermediario, quest'ultimo deve presentare denuncia, al fine di permettere al proprio cliente, prenditore dell'assegno, di richiedere il duplicato al traente e al trattario.

Dalla documentazione agli atti emerge che, al contrario, la banca non ha denunciato lo smarrimento, ma avrebbe invitato il ricorrente a sporgere denuncia.

Il Collegio rileva, infine, che, oltre a configurare una violazione del sopracitato art. 73, la mancata denuncia dello smarrimento dell'assegno rappresenta una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti a osservare nelle loro relazioni d'affari (***omissis***).

Accertato il comportamento illegittimo dell'intermediario convenuto, ***omissis***, trattasi di valutare gli effetti pregiudizievoli di tale condotta in capo al ricorrente.

Procedendo all'esame del *quantum debeat*, il ricorrente ha invocato la condanna dell'intermediario al pagamento dell'importo facciale del titolo, pari ad Euro 14.000,00 e al risarcimento di una somma non inferiore ad Euro 10.000,00 a titolo di danni non patrimoniali.

Tale domanda non appare meritevole di integrale accoglimento.

Il Collegio osserva che il ricorrente ha lamentato di avere sofferto di disturbi di natura psico-fisica senza fornire alcuna prova del pregiudizio effettivamente subito. ***Omissis.***

Con riferimento al danno patrimoniale lamentato (***omissis***), si rileva che il danno che deriva dallo smarrimento del titolo di credito, pur

dando luogo a un pregiudizio a carico del creditore, non si identifica necessariamente con la perdita definitiva del credito e, pertanto, non può essere commisurato all'importo facciale del titolo smarrito. Il creditore che ha subito lo smarrimento del titolo può, infatti, agire nei confronti del proprio debitore munendosi di altro titolo esecutivo. Ciò tuttavia non significa che lo smarrimento non sia pregiudizievole per il creditore: *“è infatti evidente che altro è disporre di un assegno impagato e poter agire in virtù di tale titolo nei confronti del debitore; altro, doversi munire a tali fini di un nuovo titolo. Il pregiudizio subito dal portatore del titolo va individuato nella perdita dell'opportunità di ottenere rapidamente e con minore dispendio di energie e oneri economici il suo soddisfacimento (omissis).”*

Omissis.

Il Collegio ritiene che il danno da perdita di *chance* causato dallo smarrimento dell'assegno possa essere quantificato, in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura di euro 4.000,00.

Omissis.

Il ricorrente invoca infine l'adozione nei confronti dell'intermediario convenuto di qualunque tipo di rimedio, anche di natura equitativa, volto a sanzionare il comportamento dello stesso.

L'adozione di misure sanzionatorie esula dalla competenza del Collegio. La domanda è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Respinge nel resto.